



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Città Metropolitana di Napoli

Organo di Revisione dei Conti

Parere dell'Organo di Revisione

Dato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, D. Lgs. 267/2000

Verbale n. 34 del 21 settembre 2020

Parere in merito alla proposta di delibera avente ad oggetto
"Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale triennio 2020/2022 – Rimodulazione della dotazione organica – Ricognizione annuale delle eccedenze di personale. (DPCM 17.03.2020 emanato in attuazione dell'art. 33 co. 2 del d.l. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019)"

Da trasmettere:

Al sig. Commissario Straordinario

Al Segretario Generale

Al Dirigente Settore Finanziario

Comune di Giugliano in C. (NA)

Protocollo: 0094578 I

Data: 21/09/2020

Classificazione: 04.15





Parere sulla proposta di Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale triennio 2020/2022 - Rimodulazione della dotazione organica - Ricognizione annuale delle eccedenze di personale. (DPCM 17.03.2020 emanato in attuazione dell'art. 33 co. 2 del d.l. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019)

L'anno 2020, il giorno 21 del mese di settembre alle ore 10.00, l'organo di revisione economico-finanziaria nelle persone del dott. Luigi Sorrentino, dott. Vincenzo De Simone assente il dott. Michele Palmieri si è riunito presso la sede del Comune di Giugliano per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario ad oggetto: "Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale triennio 2020/2022 - Rimodulazione della dotazione organica - Ricognizione annuale delle eccedenze di personale. (DPCM 17.03.2020 emanato in attuazione dell'art. 33 co. 2 del d.l. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019)";

Premesso che:

- a) l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 prevede che *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*
- b) l'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;
- c) l'articolo 239, comma 1, lettera b.1) del d.Lgs. n. 267/2000 (come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174), prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;
- d) ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

VISTO l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate

all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei

propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale."

VISTO il testo dell'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 14-bis, c. 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26: "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a **cinque anni**, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al **quinquennio** precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo".

VISTO l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

VISTO il DPCM del 17 marzo 2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" pubblicato sulla GU n. 108 del 27-4-2020

RILEVATO

- che il sopra citato art. 33 del D.L. n. 34/2019 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa del personale nonché un nuovo vincolo per procedere alle assunzioni di personale a tempo



indeterminato, applicato a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo;

- che il limite di contenimento della spesa del personale è determinato in base all'art. 1 co. 562 della L. 296/2006;

CONSIDERATO

- Che la norma prevede che le assunzioni di personale a tempo indeterminato dei comuni, dalla data di entrata in vigore del DPCM del 17 marzo 2020 - ovvero il 20 aprile 2020 - sono subordinate:
 - all'adozione e alla coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale;
 - al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;
 - ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- che con la suddetta proposta di deliberazione firmata digitalmente dal responsabile del servizio del personale dott. Gianfranco Tesone e dal Dirigente AA.II. dott.ssa Rosa Riccardo:
 - si stabilisce che la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini **non emergono situazioni di personale in esubero** ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. come risulta dalle attestazioni rese da ciascun dirigente di Settore, depositate agli atti dell'ufficio del personale (prot.nn. 26571/2020, 26217/2020, 26215/2020, 26214/2020, 26701/2020);
 - si è stabilito il limite e le capacità assunzionali a norma del DPCM 17/03/2020 che per il Comune di Giugliano in Campania, rientranti nella fascia dal 60.000 a 249.999 abitanti, ha fissato un valore soglia del 27,60% (tab. 1 di cui all'art,4 co.1 d.l. 34/2019);
 - si è stabilito **l'incremento di spesa del personale** nell'anno 2020 calcolato per il comune di Giugliano, per un importo è pari ad **€ 662.023,60**, come riportato nel prospetto allegato C alla citata proposta di deliberazione; In base a quanto previsto dalla normativa transitoria del DM attuativo, per i Comuni cd. "virtuosi", secondo cui, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, gli Enti, la cui spesa per il personale è al disotto del valore soglia, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore ad ulteriori valori percentuali indicati nella Tabella 2 del medesimo decreto, pari al 7% per il 2020, 12% per il 2021 e 14% per il 2022, 15% per il 2023 e 16% per il 2024;
 - si stabilisce che i **resti assunzionali** dell'ultimo quinquennio del Comune di Giugliano sono pari ad € 2.197.144,00 (vedi All. C) essendo quantificate in tale importo le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 del Comune di Giugliano secondo la norma che consente ai comuni di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2;
 - si quantificano le seguenti cessazioni di personale dipendente:

- o n.24 cessazioni di personale dipendente (di cui n.2 cessazioni di personale appartenente alla polizia municipale),
 - o n.23 cessazioni che interverranno nel 2020 (di cui n. 0 cessazione di personale appartenente alla polizia municipale)
 - o n.11 nel 2021 (di cui n. 2 cessazioni di personale appartenente alla polizia municipale);
- Si determina il personale in servizio alla data del 1.09.2020 n. 165 unità a fronte di n. 1.064 unità calcolati in base al Decreto Ministero degli interni 10 aprile 2017 "Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli anni 2017/2019" ;
 - Si afferma che:
 - o sono state riscontrate **carenze di professionalità e di strutture organizzative** in alcuni servizi e processi nevralgici, in primis la mancata sostituzione del dirigente del settore Servizi finanziari collocato a riposo in data 1.12.2019;
 - o l'assunzione di personale rappresenta una **condizione indispensabile** ed ineludibile per raggiungere livelli più adeguati di efficienza e celerità dei procedimenti amministrativi nonché per rendere servizi alla cittadinanza più efficaci;
 - o l'evidente carenza di personale **impone all'ente di procedere ad assunzioni utilizzando le facoltà assunzionali residue** dei cinque anni antecedenti al 2020 anche in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del DM del 17.03.2020 fermi restando: il limite di cui alla Tabella 1 previsto per ciascuna fascia demografica e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;
 - si richiama la nota prot. 13786 del 7.02.2020 con cui il Comune di Giugliano ha formulato istanza al Dipartimento della Funzione Pubblica per partecipare nell'annualità 2020 alla **procedura per l'assunzione incentivata con le risorse statali del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione**, a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma1, del D.Lgs. n. 81/2000 di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 9.01.2020 con la quale sono state prorogate fino al 31.12.2020 le attività socialmente utili relative a **n. 29 lavoratori** di cui n. 7 Cat. A, n. 20 Cat. B e n. 2 Cat. C;
 - si propone di approvare il seguente **piano del fabbisogno di personale 2020/2022** sulla mediante l'acquisizione del seguente personale, come meglio riportato nei prospetti allegati al presente atto:
 - stabilizzazione di **n. 29** lavoratori socialmente utili, tenuto conto dell'art. 1, comma 495, della Legge 160/2019, nonché della circolare del DFP n. 5550 del 30.01.2020, (All. A);
 - **n. 2** Categorie C profilo professionale - Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato;
 - **n. 2** Categorie D profilo professionale - Istruttore Direttivo tecnico a tempo pieno e indeterminato;
 - **n. 1** Dirigente Servizi Finanziari
 - **n. 3** assunzioni ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/200 di cui una ai sensi del comma 2 del medesimo art. 110;

Dato Atto che:

- l'incremento della spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato è al disotto della soglia massima prevista dalla Tabella 1 del DM 17.03.2020 che per il comune di Giugliano è pari al 27,60% nonché nel limite delle risorse disponibili pari ad € 2.197.144,00 in considerazione del dettato normativo secondo cui ai sensi dell'art. 7 comma 1, "la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da



quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.

- 296";
- questo Ente ha rispettato gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2019, che viene garantito solamente l'applicazione delle prescrizioni previste nel piano di riequilibrio e nel DUP, relativamente alla gestione delle entrate, al recupero dell'evasione, alla gestione del patrimonio comunale;

VISTI il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Dirigente degli Affari Istituzionali dott. Rosa Riccardo ed il Parere di regolarità contabile rilasciato dal dirigente del settore Servizi Finanziari dott. Salvatore Petirro;

ACCERTATO

il rispetto dei vincoli in materia di spese di personale e delle norme che regolano le capacità assunzionali degli enti e rilevata la conformità del piano delle azioni positive;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulle proposte di deliberazione in oggetto

alle ore 11.00 il presente verbale viene
Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Luigi Sorrentino
Dott. Vincenzo De Simone